

**DICHIARAZIONE DEL PERSONALE ESTERNO ALL'I.C. "D. SETTESOLDI"**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Via e numero \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità:

☐ che la propria attività è resa come **prestazione d'opera occasionale**; che il proprio reddito complessivo annuo per prestazioni di lavoro autonomo occasionale **non supera i 5.000,00 €** e, conseguentemente, non ha l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS, ai sensi della L. 335/1995.

Sul compenso si applica la ritenuta di acconto del 20%.

☐ che la propria attività è resa come **prestazione d'opera occasionale**; che il proprio reddito complessivo annuo per prestazioni di lavoro autonomo occasionale **supera i 5.000,00 €** e, conseguentemente, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS, ai sensi della L. 335/1995.

(Per la quota eccedente detta soglia è a carico del committente l'obbligo del versamento dei contributi dovuti, trattenendone 1/3 al collaboratore).

Sul compenso si applica la ritenuta d'acconto del 20%.

☐ che esercita la propria attività di impresa/ professionale fruendo del seguente regime fiscale:

- ☐ nuove iniziative produttive (cd "forfettino") (1)
- ☐ imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cd "nuovi" minimi) (2)
- ☐ super semplificato (cd. "ex minimi") (3)
- ☐ ordinario, in contabilità ordinaria o semplificata (4)

☐ di essere in possesso di P. IVA n. \_\_\_\_\_

☐ (per i regimi 1) e 2)) che il reddito cui i ricavi e i compensi afferiscono è soggetto ad **imposta sostitutiva pari al** \_\_\_\_\_ e quindi si richiede la non applicazione della ritenuta a titolo di acconto

☐ di essere iscritto alla seguente gestione previdenziale \_\_\_\_\_ e di essere in regola con i versamenti

☐ di essere dipendente di una pubblica Amministrazione, che autorizza l'incarico ai sensi degli artt. 508, D.lgs. 297/1994, e 53, D.lgs. 165/2001, e che l'attività svolta afferisce/non afferisce ai compiti specifici svolti presso l'Amministrazione di appartenenza

☐ di essere/non essere titolare di trattamento pensionistico

Dati bancari:

☐ Bonifico Bancario presso: Banca \_\_\_\_\_

Sigla paese (2 caratteri)	Numeri di controllo (2 caratteri)	CIN (1 carattere)	ABI (5 caratteri)	CAB (5 caratteri)	C/C (12 caratteri)

\_\_\_\_\_

Data

\_\_\_\_\_

firma

NOTE:

- (1) C.d. “forfettino”: regime fiscale agevolato rivolto a persone fisiche che iniziano una nuova attività imprenditoriale (anche in forma di impresa familiare) o di lavoro autonomo, purché i compensi per lavoro autonomo o i ricavi non siano superiori ai seguenti limiti: per i lavoratori autonomi: € 30.987,41; per le imprese: € 61.974,83. **Prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 10%. Semplificazioni:** esonero dall’obbligo contabile di registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti al fine delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA, liquidazione e versamenti periodici dell’IVA. Non si è esonerati dagli obblighi di dichiarazione e di **versamento annuale dell’IVA. Il contribuente non è assoggettato a ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta; a tal fine deve rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il suo reddito è soggetto ad imposta sostitutiva e che pertanto non va effettuata la ritenuta.**
- (2) Art. 27, D.L. 98/2011: il regime dei c.d. dei “nuovi” minimi è riservato alle persone fisiche che iniziano una nuova attività o che l’hanno intrapresa a decorrere dal 2008, per i primi 5 periodi di imposta o anche oltre tale limite fino al compimento del 35° anno d’età. **Agevolazioni:** il reddito di impresa o di lavoro autonomo è assoggettato ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle relative addizionali, dell’IRAP e dell’IVA, pari al 5%. **I c.d. “nuovi minimi” non subiscono la ritenuta d’acconto.** La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 30/05/2012 rammenta che è necessario il rilascio, da parte del contribuente, di un’apposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che il reddito cui i ricavi e i compensi afferiscono è **soggetto ad imposta sostitutiva. Tale dichiarazione può essere riportata direttamente in fattura utilizzando, per es., la seguente dicitura: “Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto come previsto dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 22/12/2011, prot. n. 185820”. Il contribuente è esonerato da dichiarazione e versamento dell’IRAP.**
- (3) D.L. 98/2011: il regime dei c.d. “ex minimi” è stato introdotto anche a favore di quei soggetti che, per vari motivi, a partire dal 2012, sono fuoriusciti dal regime dei contribuenti minimi. Essi possono permanere nel nuovo regime super semplificato a condizione che (come per i minimi) non superino i limiti in termini di ricavi conseguiti e beni strumentali acquistati (nel triennio antecedente al 01/01/2012 e per i periodi successivi). Possono inoltre accedere al regime super semplificato anche coloro che in precedenza non avevano optato per il regime dei contribuenti minimi o delle nuove iniziative produttive (L. 388/2000). Le caratteristiche salienti di questo regime e i requisiti per l’accesso sono descritti nel **Provvedimento n. 185825/2011 del 22/12/2011** del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Questo regime prevede: **assoggettabilità ad IVA** delle prestazioni rese ai propri clienti, determinazione delle imposte dirette (**IRPEF e acconti**) **nei modi ordinari** e col principio di competenza per le imprese e di cassa per artisti e professionisti; esonero dall’elaborazione del quadro IRAP e dal versamento della relativa imposta a saldo e in acconto.
- (4) Regime ordinario: in contabilità ordinaria (art. 19, D.P.R. 600/73); in contabilità semplificata (art. 3, comma 2, D.P.R. 695/1996)